



Determinazione Dirigenziale n. **462** del **26-09-2018**

**OGGETTO: ART 70 OCTIES NUONO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INTEGRAZIONE DELLA
DISCIPLINA DELLA "MISSIONE"**

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

IL DIRIGENTE

Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all'oggetto

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'
PERSONALE
diretta da **NAZZARENO DE LUCA**

ISTRUTTORE
MARIA GIUSI GUERRA

RESPONSABILE UFFICIO
PIETRO MAIO

Allegati: 0

PREMESSO:

CHE l'art. 70 – OCTIES del nuovo CCNL del comparto “Funzioni locali”, stipulato in data 21.05.2018, intitolato “integrazione della disciplina della trasferta”, consente alle Amministrazioni di equiparare il tempo di viaggio ad attività lavorativa “ anche per altre categorie di lavoratori per i quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore”;

CHE la disciplina generale della trasferta è, infatti, contenuta nell’art. 41 del precedente CCNL di comparto del 14.09.2000 che al comma 2, lett. d) prevede che venga considerata attività lavorativa, a tutti gli effetti della disciplina della trasferta, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo;

CHE anche la direttiva adottata in materia dall’Agenzia con Determinazione dirigenziale n. 75 del 14.06.2010 si limita, sul punto in questione, all’art. 3, a prendere atto pedissequamente di quanto disposto dalla previsione contrattuale del 2000;

CHE, pur in assenza di un espresso obbligo previsto in tal senso dal nuovo CCNL, si è ritenuto opportuno discutere una questione di particolare interesse per il personale dapprima in una riunione con la RSU aziendale e poi tra i due Dirigenti in servizio nell’Ente ed il Presidente della RSU;

CHE in tali occasioni si è convenuto che la “missione” istituzionale dell’Agenzia si caratterizza per un’intensa attività di promozione dell’agricoltura e dell’agroalimentare che, per sua natura, viene espletata anche e soprattutto attraverso una forte presenza sul territorio regionale, con funzioni di consulenza ed assistenza per le aziende agricole e gli operatori del settore in generale;

CHE la Regione Molise negli ultimi anni si sta frequentemente avvalendo della collaborazione di Funzionari dell’Agenzia per lo svolgimento di attività da espletarsi pressoché esclusivamente mediante “missioni” sul territorio regionale, quali, solo a titolo esemplificativo, la verifica e valutazione dei danni provocati da agenti atmosferici ed animali selvatici;

CHE , alla luce di quanto esposto nei precedenti capoversi, si ritiene opportuno cogliere l’opportunità offerta dall’art. 70 – octies del nuovo CCNL del comparto “Funzioni Locali” per estendere al personale dell’Agenzia autorizzato alla “missione” sul territorio regionale per lo svolgimento di attività istituzionale per una durata inferiore alle dodici ore la disciplina che considera anche il tempo di viaggio come attività lavorativa a tutti gli effetti, tanto più che la figura dell’autista non è presente presso l’Ente e che il nostro Regolamento per la gestione del parco automezzi consente l’uso delle autovetture, indistintamente, a tutto il personale munito di patente di guida;

CHE il tenore letterale dell’art. 70 – octies del nuovo CCNL di comparto, nella parte in cui fa riferimento a prestazioni lavorative per le quali è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore, induce a ritenere che siano stati volutamente non contemplati, nelle possibili applicazioni della nuova disciplina, incontri istituzionali e momenti formativi, che si svolgono normalmente nella capitale o in altre grandi città italiane, fatte salve diverse interpretazioni, di fonte normativa e/o giurisprudenziali, che saranno tenute nella debita considerazione qualora dovessero sopraggiungere;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa:

- a) di estendere con decorrenza dal 1° ottobre 2018, in applicazione dell’art. 70 – OCTIES del nuovo CCNL del comparto “Funzioni locali”, stipulato in data 21.05.2018, al personale dell’Agenzia autorizzato alla missione sul territorio regionale per espletamento di compiti istituzionali e per una durata non superiore alle dodici ore, la disciplina, in precedenza prevista per i soli autisti, che considera a tutti gli effetti attività lavorativa il tempo occorrente per il viaggio;
- b) che tale disciplina non si applica alle missioni effettuate dal personale delle sede periferiche presso la sede centrale dell’Agenzia di Campobasso;
- c) che la nozione di “missione” alla quale fare riferimento è sempre quella fissata nell’art. 41 comma 1 del CCNL di comparto del 14.09.2000, intitolato “trattamento di trasferta”

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DE LUCA NAZZARENO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.